

Schema di Convenzione
ex articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATA OPERANTE QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PELLICE.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Luserna San Giovanni, con sede legale in Luserna San Giovanni, Via Roma n. 31, codice fiscale 01466170014, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Angrogna, con sede legale in Angrogna, Piazza Roma n. 1, codice fiscale 01451180010, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Bibiana, con sede legale in Bibiana, Via Cavour n. 2, codice fiscale 02089080010, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Bobbio Pellice, con sede legale in Bobbio Pellice, Piazza Caduti Libertà, n. 7, codice fiscale 02168110019, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Bricherasio, con sede legale in Bricherasio, Piazza Santa Maria n.11, codice fiscale 01485680019, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Prarostino, con sede legale in Prarostino, Piazza della Libertà n. 15, codice fiscale 85002710011, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Roletto, con sede legale in Roletto, Via Costa n. 1, codice fiscale 01689990016, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora _____, nata a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Rorà, con sede legale in Rorà, Via Duca Amedeo n. 200, codice fiscale 02089100016, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di San Pietro Val Lemina, con sede legale in San Pietro Val Lemina, Piazza Resistenza n. 11, codice fiscale 85002770015, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora _____, nata a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di San Secondo di Pinerolo, con sede legale in San Secondo di Pinerolo, Via Bonatto n. 3, codice fiscale 02039660010, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora _____, nata a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Torre Pellice, con sede legale in Torre Pellice, Via Repubblica n. 1, codice fiscale 01451120016, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di Villar Pellice, con sede legale in Villar Pellice, Viale I Maggio n. 37, codice fiscale 02168090013, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora _____, nata a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __/__/2019, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'articolo 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. stabilisce, tra l'altro, che:
 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ...
 - b) ... associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ...
- l'articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e stabilisce che (comma 4, articolo 30 D.Lgs. n. 267/2000) tali convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'articolo 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1)
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi

- i Comuni di Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante individuazione del Comune di Luserna San Giovanni quale ente capofila operante come centrale unica di competenza per gli stessi Comuni associati:
 - a) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Luserna San Giovanni, esecutiva ai sensi di legge;
 - b) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Angrogna, esecutiva ai sensi di legge;
 - c) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bibiana, esecutiva ai sensi di legge;
 - d) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bobbio Pellice, esecutiva ai sensi di legge;
 - e) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bricherasio, esecutiva ai sensi di legge;
 - f) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Prarostino, esecutiva ai sensi di legge;
 - g) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Roletto, esecutiva ai sensi di legge;
 - h) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Rorà, esecutiva ai sensi di legge;
 - i) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di San Pietro Val Lemina, esecutiva ai sensi di legge;
 - j) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di San Secondo di Pinerolo, esecutiva ai sensi di legge;
 - k) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Torre Pellice, esecutiva ai sensi di legge;
 - l) deliberazione n. ___ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Villar Pellice, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1.

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come riformulato dalle novelle legislative succedutesi vigenti tempo per tempo. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni per cui è prevista quale obbligatoria dalla legge. Ciascuno dei Comuni associati può avvalersi della presente convenzione per procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni per cui non sia prevista quale obbligatoria dalla legge.
5. La presente convenzione ha durata intenzionalmente limitata al fine di saggiare sul campo una gestione associata efficiente, efficace e sostenibile a livello di risorse umane, strumentali e finanziarie nelle more dell'inizio della nuova legislatura per numerosi enti associati. Ha un valore dichiaratamente sperimentale con obiettivo ultimo la costruzione di un sistema da allocare nella sua sede più naturale e logica rappresentata dall'Unione Montana.

Art. 2.

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Luserna San Giovanni.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano pertanto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al Comune di Luserna San Giovanni, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Il Comune di Luserna San Giovanni istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza (di seguito indicata anche CUC) in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività come sopra delegate.
4. Il Comune di Luserna San Giovanni, in qualità di ente capofila, provvede altresì alla predisposizione del protocollo operativo di definizione delle intese previste dalla presente convenzione, con la specificazione dei processi organizzativi ed operativi, delle competenze, dei profili di interazione tra i Comuni associati e la struttura di cui al precedente comma 3, nonché di quanto ritenuto necessario all'operatività della stessa. Tale protocollo operativo, definito in accordo con i Comuni associati, sarà oggetto di approvazione da parte delle Giunte dei Comuni associati mediante conforme deliberazione.
5. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
6. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dalla legge, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 7, 8 e 9 della presente convenzione.
7. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Luserna San Giovanni per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per notifiche, protocollazione e accessi agli atti;
 - c) ai riferimenti fiscali;
8. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3.

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata dalla data della stipula al 31/12/2019 ed a detta data sarà risolta senza necessità di alcuna altra formalità.
2. Potrà essere prorogata nei medesimi contenuti e termini per al massimo due semestri previa deliberazione della Giunta Comunale di tutti i Comuni associati da adottare almeno un mese prima della scadenza; la mancata adesione alle proroghe di uno o più Comuni associati non pregiudica la prosecuzione della gestione tra quelli rimanenti salva l'eventuale revisione dei rapporti finanziari di cui al successivo articolo 19.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4.

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza -CUC- e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila ad operare come CUC sono delegate in base all'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni, elencate non esaustivamente qui di seguito richieste, di volta in volta, da parte del Comune interessato:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - 1) eventuale collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dalla legge;
 - 2) eventuale collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
 - 3) verifica, in accordo con i Comuni associati, della correttezza della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - 4) verifica, in collaborazione con i Comuni associati, della correttezza del criterio di aggiudicazione e degli elementi correlati;

- 5) eventuale definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - 6) eventuale definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - 7) eventuale predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
- 1) redazione ed adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - 2) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'aggiudicazione, quali, in particolare:
 - a) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - c) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati ed in coerenza con quanto previsto dai regolamenti dei singoli Comuni stessi;
 - d) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - e) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - f) eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - g) formulazione proposta di aggiudicazione, intrinsecamente definita nel verbale di gara con espressa esclusione di specifica determinazione;
 - h) predisposizione della bozza del documento di aggiudicazione che dovrà essere adottata dall'Ente aderente;
 - i) verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara anche con l'utilizzo del sistema AVCPass;
2. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione.
 3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 4. Il Comune designato come ente capofila operante come CUC organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo coordinato con quello dell'ente capofila, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della CUC.

Art. 5.

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Ogni comune associato informa l'ente capofila operante come CUC in merito alla necessità di avviare delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni e fornisce tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure stesse con la tempistica stabilita nel protocollo operativo.
2. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 1. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 2. l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi di legge;
 3. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 4. l'approvazione dei progetti delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui alla legge; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente ca-

- profilo operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
5. l'eventuale predisposizione e approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;
 6. tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
- 1) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dalla legge, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
 - 2) trasmissione degli atti e di tutta la documentazione necessaria all'avvio delle procedure all'ente capofila operante come CUC e collaborazione con questo ultimo, quando richiesto, in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento;
 - 3) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
 - 4) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base alla legge e in rapporto alle soluzioni individuate dall'articolo 6 della presente convenzione;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
- 1) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dalla legge;
 - 2) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche contrattuali in base a quanto previsto dalla legge, con relative decisioni;
 - 3) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
 - 4) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - 5) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
3. L'ente capofila operante come CUC, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, anche al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
 4. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 3.

Art. 6.

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte di più Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come CUC riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte di più Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come CUC, la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 7.

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dalla legge, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento come individuato a norma di legge.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 8.

(Affidamenti lavori ed acquisizioni di servizi e di forniture di beni di valore inferiore alle soglie di legge)

1. I Comuni associati alla convenzione acquisiscono autonomamente beni, servizi e lavori mediante svolgimento di procedure tradizionali entro le soglie di popolazione e valore stabilite dalla legge (attualmente rispettivamente 40.000 euro e 150.000 euro).
2. Rimane salva per ciascun Comune associato la facoltà di cui al precedente art. 1, comma 4, secondo periodo.

Art. 9.

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dalla legge, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'articolo 16 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e, preferibilmente, individuato tra i dipendenti operanti presso la CUC in base all'articolo 14 della presente convenzione.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

Art. 10.

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'ente capofila operante come CUC e gestione delle richieste di accesso)

1. L'ente capofila operante come CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base e nei termini consentiti dalla legge sino alla fase dell'aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base all'articolo 15 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 11.

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'ente capofila operante come CUC)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come CUC, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale avverso le procedure di gara deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come CUC; il protocollo operativo prevede esplicitamente termini tassativi per la trasmissione ai Comuni associati interessati dei ricorsi pervenuti alla CUC onde consentire loro l'eventuale tempestiva costituzione in giudizio.
3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come CUC al fine di consentire allo stesso di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione e di adottare gli atti necessari e conseguenti.

Capo III Organizzazione

Art. 12.

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa specifica nell'ambito dell'organigramma del Comune di Luserna San Giovanni (Comune individuato quale ente capofila), secondo le norme del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune stesso.
2. A tal fine, il Comune capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 18:

- a) può approvare specifiche disposizioni integrative o attuative del proprio Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi di legge, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza
- b) con deliberazione della Giunta, può approvare la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo articolo 14 e stabilendo, in termini indicativi, le attività rispettivamente assegnate.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è individuato dal Sindaco dell'ente capofila fra gli apicali inseriti nella dotazione organica dell'ente capofila ai sensi del precedente comma 2, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di inquadramento. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come CUC.
5. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20 per i costi generali, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
6. La struttura organizzativa operante come CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila, salvo differenti disposizioni normative sovraordinate in merito.
7. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e da disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati con la definizione del protocollo operativo specificano:
 - a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come CUC
 - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
8. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati nel protocollo operativo specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come CUC.

Art. 13.

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come CUC)

1. Oltre a quanto specificato ai seguenti commi, l'ente capofila individua tra i propri dipendenti un numero adeguato di operatori qualificati destinati a svolgere attività presso la struttura organizzativa operante come CUC, tra cui sarà individuato l'apicale responsabile della struttura. Tali soggetti saranno individuati tra i soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - b) attività di esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - c) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante).
2. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come CUC. L'individuazione delle risorse umane è effettuata dai singoli Comuni associati, in accordo con il Comune capofila, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori anche in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16;
 - b) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
3. I singoli Comuni associati che mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse umane individuate in base al precedente comma 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come CUC anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
4. L'impiego delle risorse umane messe a disposizione della struttura organizzativa operante come CUC è meglio precisato e regolato nel protocollo operativo.

Art. 14.

(Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC)

1. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento in accordo con i Sindaci dei Comuni associati, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.
2. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC nominato esercita le competenze previste dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione; tra le risorse umane all'uopo preposte ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, egli potrà individuare eventuali Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC è responsabile di tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come CUC in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, come dettagliate/specificate nel protocollo operativo.

Art. 15.

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni.

Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come CUC nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni previste dalla legge con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dalla legge;
 - c) in caso di lavori, provvede alla validazione dei progetti ove prescritta;
 - d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 14, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori, servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione e dal protocollo operativo;
 - f) in coordinamento con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo appalto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalla legge;
 - g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme;
 - h) provvede all'acquisizione, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC individuato in base al precedente articolo 14 può coincidere con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento del Comune individuato come ente capofila.

Art. 16.

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per eventuali acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato nel Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, ovvero da questi individuato tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ed indicati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento e operanti nell'ambito della CUC subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni.
3. Ai fini del precedente comma 2, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 17.

(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. La formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice rientra tra le competenze del Responsabile della strut-

tura organizzativa operante come CUC ai sensi del precedente articolo 4 ed è regolata nel dettaglio all'interno del protocollo operativo nel rispetto della legge ed in coerenza con quanto previsto dai regolamenti dei singoli Comuni associati

Capo IV

Forme di consultazione e rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 18.

(Forme di consultazione tra i Comuni associati)

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La consultazione è obbligatoria nel caso di:
 - a) nomina e revoca del Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC
 - b) predisposizione e modifiche del protocollo operativo
 - c) determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio
 - d) risoluzione delle controversie
 - e) revisione dei rapporti finanziari in seguito a recessi o mancate adesioni alle proroghe
 - f) risoluzione della convenzione.

Art. 19.

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come CUC conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. Il Comune designato come ente capofila, per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come CUC, mette a disposizione le risorse umane necessarie a svolgere le attività richieste, individuandole tra i propri dipendenti soggetti con qualificazione professionale adeguata.
4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, le spese per il personale della CUC di cui al precedente comma 3, sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base della rilevanza economica delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della CUC da parte dei singoli Comuni associati, secondo quanto di seguito specificato.
5. In relazione alla ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.)
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.), unitamente alla quota di spese generali sostenute dall'ente capofila riconducibili al funzionamento della centrale (personale, manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.)
 - c) costi connessi alla piattaforma telematica di negoziazione.
6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti sostenuti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo, unitamente ad un rimborso dei costi generali quantificato forfetariamente sulla base di quanto di seguito dettagliato:

CONTRIBUTO PER LA FASE DI SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO
GARA CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
<ul style="list-style-type: none">• contributo pari allo 0,35% dell'importo posto a base di gara, con un minimo di € 750,00 ed un massimo di € 4.000,00 per singola procedura• contributo forfetario pari ad € 350,00 per le procedure di affidamento con importo posto a base di gara inferiore ad € 100.000,00

GARA CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
<ul style="list-style-type: none"> • contributo pari allo 0,50% dell'importo posto a base di gara, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00 per singola procedura • contributo forfetario pari ad € 500,00 per le procedure di affidamento con importo posto a base di gara inferiore ad € 100.000,00
GARE DESERTE
Per riapertura termini: contributo ridotto del 50%

7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.
8. Il rimborso dei suddetti costi da parte degli enti associati a favore del Comune individuato come ente capofila ha carattere onnicomprensivo ed avviene, a termine della procedura, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione predisposta da questo ultimo.
9. Stante Per quanto concerne la piattaforma telematica di negoziazione (imposta dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in osservanza dell'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto):
 - a) il Comune designato come ente capofila sostiene e si accolla interamente i costi iniziali connessi all'attivazione di apposita piattaforma telematica di negoziazione rimanendone proprietario
 - b) i costi correnti connessi al mantenimento in esercizio della piattaforma (canone di licenza, assistenza e manutenzione) sono anticipati dal Comune capofila e ripartiti in quote uguali tra tutti i Comuni associati; il loro rimborso avviene, salvo diverse modalità da stabilire nel protocollo operativo, in via trimestrale posticipata (prima scadenza 30/06/2019) entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta da parte del Comune capofila.

Art. 20.
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come CUC mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati possono mettere a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come CUC le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 16.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come CUC in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come CUC l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati possono definire un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo V
Disposizioni generali e finali

Art. 21.
(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come CUC ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 22.

(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come CUC, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 23.

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)

1. Non è ammessa l'adesione di altri Comuni ed altri enti locali alla gestione associata.

Art. 24.

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti a specifiche disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa facendo in particolare riferimento a quanto contenuto nel precedente articolo 1, comma 5.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come CUC, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione, mediante conforme delibera di Giunta Comunale, è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 25.

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione mediante deliberazione del proprio Consiglio Comunale da trasmettere al Comune capofila tramite PEC; il recesso ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento.
2. Rimangono a carico dei recedenti le quote di costi di cui al precedente articolo 19, comma 9, lettera b), fino al termine della durata della convenzione, originaria o prorogata, cui avevano aderito; fino allo stesso termine i recedenti hanno facoltà di utilizzare la piattaforma telematica.

Art. 26.

(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati, salvo quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, sciogliono la presente convenzione mediante deliberazione da adottare da parte del Consiglio comunali di tutti i Comuni associati:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.
2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi eventualmente a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come CUC.

Art. 27.

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono deferite al giudizio di tre arbitri, nominati uno dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato e l'altro dal Comune capofila, i quali nomineranno tra loro il Presidente e decideranno senza formalità di giudizio entro novanta giorni dalla completa costituzione del collegio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estenderà alle spese di giudizio.

Art. 28.

(Disposizioni finali)

1. Tutti i riferimenti normativi, specialmente quelli inerenti procedure e soglie sono inseriti nel presente atto rispetto alle disposizioni ordinarie vigenti al momento della stipula e si intendono automaticamente variati ed adeguati tempo per tempo in base a eventuali norme cogenti sopravvenute.
2. Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente il _____

Per il Comune di Luserna San Giovanni

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di Angrogna

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di Bibiana

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di Bobbio Pellice

Il Sindaco Signora _____

Per il Comune di Bricherasio

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di Prarostino

Il Sindaco Signora _____

Per il Comune di Roletto

Il Sindaco Signora _____

Per il Comune di Rorà

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di San Pietro Val Lemina

Il Sindaco Signora _____

Per il Comune di San Secondo

Il Sindaco Signora _____

Per il Comune di Torre Pellice

Il Sindaco Signor _____

Per il Comune di Villar Pellice

Il Sindaco Signora _____